

IMPOSTE SUL REDDITO

Consumo diretto dei prodotti agricoli solo per le vendite nei locali

di Luigi Scappini

Il **Ministero** dello **Sviluppo Economico**, con la [risoluzione n. 10711 del 13 gennaio 2017](#) è tornato a occuparsi di **vendita diretta** di prodotti da parte degli imprenditori agricoli.

Come noto, in occasione della riforma del settore, con l'[articolo 4, D.Lgs. 228/2001](#), è stato previsto che “*Gli **imprenditori agricoli**, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'[articolo 8 della L. 580/1993](#), possono **vendere direttamente** al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i **prodotti** provenienti in **misura prevalente** dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità*”, nonché, con il successivo **comma 5**, in parallelismo con l'indirizzo intrapreso per quanto riguarda le attività connesse, è stata data la **possibilità di ampliare la “merceologia” di prodotti vendibili** prevedendo che la “disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa”.

Successivamente, con l'[articolo 30-bis, comma 1, lettera c\), D.L. 69/2013](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013, è stata introdotto il **comma 8-bis** con il quale viene previsto che “*nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è **consentito il consumo immediato** dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'**esclusione del servizio assistito** di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario*”.

La risoluzione del MiSe viene azionata proprio in ragione di tale previsione, al fine di meglio **comprendere** se il rimando all'**utilizzo dei locali** comporta l'applicazione della norma nel **solo caso** di attività di **vendita** all'interno di **locali oppure** se la possibilità di consumo immediato è consentita **anche** in caso di **vendita in forma itinerante**, su posteggi dati in concessione, nelle vendite su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

Il MiSe in risposta ricorda innanzitutto come per le attività di vicinato, quale si deve considerare quella esercitata dall'imprenditore agricolo, l'[articolo 3, comma 1, lettera f-bis\), D.L. 223/2006](#), convertito, con modificazioni, nella L. 248/2006, preveda che per tali **esercizi**, nell'ipotesi in cui siano **legittimati alla vendita** dei **prodotti** appartenenti al settore merceologico **alimentare**, **non può essere vietato o limitato il consumo sul posto** di prodotti di gastronomia, fermo restando l'utilizzo dei locali e degli arredi dell'azienda, con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e con l'**esclusione** dalla deroga all'oggetto, del **servizio**

assistito di somministrazione.

Sul punto la [risoluzione n. 10711](#) richiama quanto in passato affermato, a commento delle previsioni normative di cui sopra, con la [circolare 3603/C del 28 settembre 2006](#), in cui al punto 8.1. è stato precisato che il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia “... *non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda e l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto riguarda gli arredi (...) è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287*”.

In ragione del quadro normativo e di prassi così delineato, il MiSe conclude per l'**inammissibilità** del **consumo** in caso di **vendita** in **forma itinerante**, su posteggi dati in concessione, nelle vendite su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

Detto questo, il MiSe **ammette** che, nel caso di **vendita nei locali**, siano **posizionati** sul **banco** vendita **apparecchi** per la **vendita** in **bicchieri usa e getta** di **succhi di frutta** o di **vino**, a condizione che:

- **derivino** dall'attività connessa di **trasformazione** dei prodotti agricoli e
- **non** vi sia l'intervento di **operatori** e quindi sia garantito che il cliente si serva in via autonoma.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ IN AGRICOLTURA E LE NOVITÀ 2017

Scopri le sedi in programmazione >